



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)

Tel. 01139891 - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

**AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI**

**CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI A CARATTERE ESSENZIALE DI
RECUPERO SALME NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO O SU ORDINE
DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, TRASPORTO CADAVERI PRESSO LE CAMERE
MORTUARIE E LA SALA AUTOPTICA IN CONVENZIONE COMUNALE, TRASPORTI
FUNEBRI NEI CASI DI INDIGENZA**

PER IL PERIODO DAL 13 LUGLIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2028



INDICE

Premessa	3
Articolo 1 – Oggetto dell'appalto	3
Articolo 2 – Riferimenti normativi	3
Articolo 3 – Durata dell'appalto	4
Articolo 4 – Valore dell'appalto	4
Articolo 5 – Procedura di gara e sistema di aggiudicazione	6
Articolo 6 – Revisione prezzi	7
Articolo 7 – Condizioni di partecipazione	7
Articolo 8 – Avvalimento e subappalto	8
Articolo 9 – Personale, requisiti e comportamento. Costi per la sicurezza	8
Articolo 10 – Contratto collettivo applicabile	9
Articolo 11 – Costi della manodopera	9
Articolo 12 – Scioperi	10
Articolo 13 – Danni e responsabilità. Polizza assicurativa per danni a persone e cose	11
Articolo 14 – Controlli sullo svolgimento del servizio, inadempienze e penali	11
Articolo 15 – Modalità di pagamento del corrispettivo	11
Articolo 16 – Recesso e risoluzione del contratto	12
Articolo 17 – Spese e stipula del contratto	12
Articolo 18 – Accesso agli atti	13
Articolo 19 – Trattamento dei dati personali	13
Articolo 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari	14
Articolo 21 - Controversie	14
Articolo 22 - Norme di rinvio	14



Premessa

Si invita a leggere attentamente il presente capitolato in ogni sua parte: la sottoscrizione della documentazione per partecipare alla procedura equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza del presente capitolato.

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

1. Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento dei servizi funebri a carattere essenziale di:
 - a) **Recupero salma** (o eventuale recupero di parti di cadavere, resti ed ossa umane), rinvenuta nel territorio comunale, in caso di decesso sulla pubblica via o in luogo pubblico o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato) e trasporto in camera mortuaria o presso la sala autoptica in convenzione comunale. La ditta affidataria deve assicurare lo svolgimento del servizio di recupero salme mediante reperibilità continuativa per 24 ore al giorno per tutti giorni dell'anno, garantendo l'intervento tempestivo sul posto entro 1 (una) ora dalla ricezione della chiamata, sia durante i giorni feriali che festivi, nonché durante le ore notturne. L'impresa incaricata dovrà disporre di mezzo idoneo, come indicato nell'art.20 del DPR n.285/1990 e all'art. 8 del Regolamento regionale 8 agosto 2012 n.7/R, nonché delle attrezzature necessarie per la movimentazione, a seconda del caso (barelle, sacchi, guanti, ecc.);
 - b) **Servizio di funerale di povertà** nei casi di comprovata indigenza del defunto e della famiglia, effettuato su richiesta dell'Amministrazione comunale e in accordo all'ufficio di Polizia Mortuaria. Tale servizio deve essere eseguito dall'impresa funebre in forma decorosa e rispettosa dei sentimenti di pietà e cordoglio, assicurando inoltre che il personale, i veicoli ed ogni accessorio siano in regola con le norme vigenti e in condizioni tali da prevenire inconvenienti o ritardi nell'esecuzione del servizio. Le auto funebri e il personale si presentano nel luogo di partenza del servizio almeno 30 minuti prima dell'orario previsto. L'impresa incaricata ha l'obbligo di eseguire, senza alcun compenso supplementare, eventuali trasporti a mano nei tratti previsti dal servizio funebre che fossero inaccessibili alle auto funebri. Il funerale, fatte salve le limitazioni di legge, è comprensivo di fornitura del feretro (cassa da inumazione, rispondente alle caratteristiche di cui all'art.75 del vigente DPR n.285/1990) con targhetta identificativa, vestizione e deposizione della salma nel feretro, chiusura del feretro e quant'altro previsto dalla specifica normativa di settore, espletamento delle pratiche amministrative e di agenzia relative al servizio, trasporto funebre dal luogo di decesso al luogo di deposito/osservazione, trasporto fino al cimitero in cui si svolge la sepoltura, con eventuale sosta per rito funebre (civile o religioso), se richiesta.
2. Le prestazioni oggetto di questo appalto costituiscono un servizio pubblico essenziale ai fini d'igiene e sanità pubblica. L'impresa aggiudicataria è tenuta a organizzarsi per intervenire, anche contemporaneamente, per più urgenze che dovessero verificarsi in tempi ravvicinati.
3. La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio, come indicato dall'art. 358 del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Codice Penale).
4. Questi servizi sono identificati nel vocabolario comune degli appalti con i seguenti codici CVP:
CPV 98370000-7 Servizi funerari e servizi affini;
CPV 98371200-6 Servizi di pompe funebri;
CVP 98371110-8 Servizi cimiteriali.

Articolo 2 – Riferimenti normativi

1. I servizi sono svolti nel rispetto delle norme del:
 - a) Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.28;
 - b) Circolare esplicativa del Regolamento, Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24;
 - c) Allegato all'art 1, comma 7-bis della Legge 28 febbraio 2001, n.26;
 - d) Circolare esplicativa del Regolamento, Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10;



- e) Legge 30 marzo 2001, n.130 «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri».
 - f) Legge regionale n. 15 del 3 agosto 2011, Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).
 - g) Regolamento regionale 8 agosto 2012 n.7/R "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)".
 - h) Deliberazione della Giunta Regionale 13 Gennaio 2014, n. 13-7014 Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 " Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"). Sostituzione dell'allegato C del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R.
 - i) Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 88-7678. Ulteriori indirizzi applicativi del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 " Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali").
 - j) Deliberazione della Giunta Regionale 22 Settembre 2014, n. 22-343 Disciplina regionale dei corsi di formazione professionale relativi ai servizi funebri e cimiteriali di cui alla L.R. n.15 del 3 agosto 2011;
 - k) Vigente Regolamento comunale dei servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria del Comune di Beinasco, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21 dicembre 2022.
2. Ulteriori riferimenti di ambito:
- a) Deliberazione di Consiglio Regionale 17 marzo 2015 n. 61–10542 “*Articolo 14, legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20*“
 - b) Legge Regionale 31 ottobre 2007 n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;
 - c) Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 - T.U.L.L.S.S.;
 - d) Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Codice Penale), art. 411;
 - e) Legge regionale n. 16 del 09 aprile 2024 «Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo»

Articolo 3 – Durata dell'appalto

1. L'affidamento avrà decorrenza **dalla data del 13 luglio 2025 alla data del 31 dicembre 2028 incluso** (e pertanto per un totale di 42 mesi circa) e il servizio dovrà essere effettuato come da disposizioni illustrate in dettaglio nel presente capitolato d'appalto.
2. Oltre a quanto espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti), particolarmente all'art.50, comma 1, lettera b) e dal decreto correttivo al Codice, Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024.
3. Non sono previsti Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili alla tipologia di servizi oggetto del presente affidamento.

Articolo 4 – Valore dell'appalto

1. L'importo dell'affidamento in questione, è calcolato tenendo conto del costo medio vigente sul mercato per le singole tipologie di servizio e dell'andamento storico degli interventi richiesti negli ultimi 10 anni, dal 2015 al 2024 incluso.
2. Nel decennio pregresso, si è verificata un'estrema variabilità nel numero delle casistiche, rendendo poco affidabile quanto emerge come dato dalla media degli interventi. Per questa ragione, si ritiene, a titolo prudenziale, di stimare un numero maggiore di interventi, pari a n.6 recuperi salme e n.2 funerali per indigenti, in un arco di tempo annuale. Si riportano di seguito i dati delle operazioni effettuate nei precedenti 10 anni, la media calcolata su questi dati e le prestazioni annuali presunte per il periodo dell'appalto in argomento:



Annualità	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Media	Prestazioni presunte (annuali)
Recupero salme	2	2	8	5	2	9	7	6	1	3	4,5	6
Funerali indigenti	0	0	3	0	0	0	0	2	0	1	0,6	2

3. Sulla base di questi volumi stimati, il Servizio ha analizzato il livello prezzi per le due tipologie di attività in argomento, tenendo conto in particolare:
- del costo applicato dall'attuale affidatario, inclusivo degli incrementi statistici da indici ISTAT;
 - del costo offerto dai concorrenti in occasione del precedente affidamento;
 - del costo applicato in altri Enti Locali per affidamenti effettuati negli anni più recenti (anni 2022-2024) sulle medesime tipologie di servizio, come da documentazione agli atti del servizio Stato Civile e Servizi Cimiteriali.
4. Dall'analisi del livello prezzi sopramenzionato, si ricava un'ipotesi di **prezzo di riferimento** per le due attività, per le annualità 2025-28, pari a Euro 550,00= per il recupero salme e di Euro 1.350,00= per il funerale di povertà.

Attività	Prestazioni presunte (annuali)	Prezzo di riferimento per annualità 2025-2028	Ipotesi valore affidamento annuale	Valore mensile medio	Importo stimato dell'affidamento per totali 3 anni e 5 mesi e mezzo (13 luglio 2025 - 31 dicembre 2028).
Recupero salme	6	550,00 €	3.300,00 €	275,00 €	11.412,50 €
Funerali indigenti	2	1.350,00 €	2.700,00 €	225,00 €	9.337,50 €
			6.000,00 €	500,00 €	20.750,00 €

5. L'**importo dell'affidamento**, calcolato tenendo conto del costo medio vigente sul mercato per le singole tipologie di servizio e dell'andamento storico degli interventi richiesti, è pari a **complessivi Euro 20.750,00= esenti I.V.A.** ai sensi dell'art. 10, n. 27 del DPR 633/1972, di cui: Euro 2.750,00= per il 2025 (con decorrenza dalla data del 13 luglio 2025), ed Euro 6.000,00= per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028, come di seguito illustrato:

Importo stimato dell'affidamento	Valore mensile medio	Suddivisione importo dell'affidamento per ogni annualità			
		2025 (dal 13 luglio al 31 dicembre, ovvero 5 mesi e mezzo)	2026 (12 mesi)	2027 (12 mesi)	2028 (12 mesi)
20.750,00 €	500,00 €	2.750,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

6. Allo scadere del periodo contrattuale, qualora per cause imprevedute non sia stato possibile concludere la procedura del successivo affidamento e non sia stato individuato un nuovo aggiudicatario del servizio, l'operatore economico di cui al presente affidamento sarà comunque tenuto a mantenere e garantire il servizio alla Stazione Appaltante, alle medesime condizioni contrattuali stabilite e per il periodo strettamente necessario alla definizione dell'affidamento per il nuovo periodo, come previsto dall'art.120 comma 11 del D.lgs. n.36/2023.
7. Tale **proroga tecnica** è posta a garanzia e tutela del servizio stesso, in quanto l'interruzione delle prestazioni potrebbe creare pregiudizio alla tutela della riservatezza delle persone coinvolte, delle circostanze ambientali e dell'igiene pubblica.
8. Il **valore stimato dell'appalto** è calcolato ai sensi dell'art 14, comma 4 del D.lgs. 36/2023, in **Euro 27.900,00=** in quanto si prevede la possibilità di ricorrere alla **proroga tecnica**, di cui al punto precedente, **per sei mesi** (valore stimato della proroga **Euro 3.000,00= esenti I.V.A.** ai sensi dell'art. 10, n. 27 del DPR 633/1972) e in quanto l'art.120 del Codice disciplina l'opzione del **quinto**



d'obbligo, particolarmente con riferimento al comma 9: “*Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.*” L'importo del quinto d'obbligo è stimato in **Euro 4.150,00= esente I.V.A.** ai sensi dell'art. 10, n. 27 del DPR 633/1972. Si riepiloga quanto sopra indicato nel seguente schema:

Attività	Importo stimato dell'affidamento	Proroga tecnica 6 mesi	Quinto d'obbligo (20% dell'importo dell'affidamento)	Valore stimato dell'appalto
Recupero salme	11.412,50 €	1.650,00 €		
Funerali indigenti	9.337,50 €	1.350,00 €		
Totali	20.750,00 €	3.000,00 €	4.150,00 €	27.900,00 €

9. L'importo contrattuale stimato, è da ritenersi meramente indicativo e non vincolante per il Comune, trattandosi dell'**importo massimo stimato** ai fini del valore dell'appalto sulla base di quanto sopra detto.
10. Il Comune si riserva la facoltà di non arrivare fino alla concorrenza di detto importo; in tal caso è esclusa per l'affidatario ogni forma di indennizzo o compenso.
11. Il corrispettivo dell'appalto è **in ragione del numero effettivo dei servizi svolti dall'affidatario** ed è calcolato applicando il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara per i singoli prezzi unitari posti a base di gara. Con tale corrispettivo il soggetto affidatario, salva l'applicazione del successivo punto 6 (revisione prezzi), si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso e conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.
12. I singoli prezzi unitari, posti a base di gara, quali costi di riferimento stimati per le annualità 2025-2028 sono i seguenti. Gli operatori economici che saranno invitati a partecipare alla procedura, dovranno presentare un'offerta indicante il massimo ribasso unico percentuale da applicare a ciascun prezzo unitario posto a base di gara:

Modalità del servizio	Prezzo unitario posto a base di gara	Percentuale del massimo ribasso unico da applicare a ciascun prezzo unitario posto a base di gara (in cifre e in lettere)
Servizio di trasporto funebre nei casi di indigenza, inclusivo della fornitura del feretro/contenitore, targhetta identificativa e di quant'altro necessario	1.350,00	In cifra ___% In lettere _____ per cento
Servizio di recupero salme su disposizione della Pubblica Autorità, incluso eventuale trasporto presso le camere mortuarie e la sala autoptica in convenzione comunale	550,00	

Articolo 5 – Procedura di gara e sistema di aggiudicazione

1. Il Servizio verrà aggiudicato in applicazione dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 (affidamento diretto).
2. A seguito avviso pubblico, gli operatori economici possono manifestare interesse a partecipare alla procedura e, a seguito di tale manifestazione d'interesse, saranno invitati dalla Stazione Appaltante a formulare il proprio preventivo.
3. L'aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice, in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate e di importo inferiore alla soglia comunitaria.



4. L'appalto sarà aggiudicato, secondo il criterio del massimo ribasso unico, da applicare in riferimento a ciascun prezzo posto a base di gara.
5. Il prezzo formulato si deve intendere comprensivo anche di ogni e qualsiasi spesa per l'impiego di manodopera, utilizzo e nolo di mezzi meccanici, acquisto di materiali, anche di pulizia, attrezzature e quant'altro necessario a rendere l'intervento funzionale e a perfetta regola d'arte.

Articolo 6 – Revisione prezzi

1. Per l'appalto disciplinato dal presente capitolato, i prezzi di cui all'offerta aggiudicata rimarranno fermi per il primo anno di contratto (decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso).
2. Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione del contratto si verificassero particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo del servizio in aumento o in diminuzione superiore al 5% dell'importo complessivo, l'appaltatore, a partire dalla seconda annualità contrattuale, ha sempre la facoltà di richiedere una revisione del prezzo nel limite dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.
3. Non è ritenuta "circostanza imprevedibile" l'aumento contrattuale della mano d'opera. La richiesta di revisione non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.
4. Il Responsabile del Procedimento, conduce apposita istruttoria sulla base della documentazione probatoria che deve essere obbligatoriamente prodotta dall'aggiudicatario a comprova dell'aumento dei prezzi.
5. Le variazioni rilevanti sono quelle risultanti dagli indici sintetici elaborati dall'ISTAT e pubblicati sul sito istituzionale dell'ISTAT stessa, e precisamente per i servizi e le forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. La sezione III dell'allegato II.2-bis del Codice individua gli indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture.
6. La definizione di un'eventuale revisione prezzi, è disposta ai sensi dell'art. 120 comma 8 del Codice, che prevede che **l'Amministrazione è tenuta a prendere in carico e ad istruire l'istanza dell'appaltatore, formulando una proposta di ri-equilibrio entro un termine di tre mesi**: *“Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.”*

Articolo 7 – Condizioni di partecipazione

Possono presentare manifestazione d'interesse gli operatori economici, in risposta all'avviso pubblicato sulla piattaforma TRASPARE, <https://comunebeinasco.traspares.com/> e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. **Requisiti di ordine generale.** Gli operatori economici, i loro legali rappresentanti e tutti i componenti degli organismi rappresentativi degli stessi concorrenti, non devono essere soggetti ad alcun motivo di esclusione, come previsto dagli art. 94 e 95 del Codice.
2. **Requisiti di idoneità professionale.**
 - a) Gli operatori economici candidati dovranno essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività pertinente con quella oggetto della presente procedura.
 - b) Dovranno altresì essere in possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza in qualità di agenzia d'affari, ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e di autorizzazione al commercio per articoli funerari.
 - c) Per la Regione Piemonte, l'esercizio dell'attività di agenzia di Onoranze Funebri è inoltre subordinato ai requisiti formativi obbligatori previsti dall'art. 13 della Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15;



3. **Requisiti di capacità economica/finanziaria.** Gli operatori economici candidati dovranno aver realizzato un fatturato globale almeno pari a Euro 20.000,00= IVA esclusa, nel triennio precedente a quello di indizione della procedura (e quindi per le annualità 2021, 2022, 2023). Tale requisito viene inserito a garanzia della professionalità dell'affidatario, in considerazione della particolarità dei servizi oggetto dell'appalto.

Articolo 8 – Avvalimento e subappalto

1. **Avvalimento.** È ammesso il ricorso all'avvalimento. L'operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per migliorare la propria offerta. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio. Non è consentito che alla manifestazione d'interesse partecipino – separatamente - sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.
2. **Subappalto.** Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.119, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023. Per l'affidamento del servizio in argomento, si precisa che è **vietato il subappalto** delle prestazioni, in quanto il servizio è collegato ad interventi connessi con operazioni degli organi di Pubblica Sicurezza (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato) e con situazioni di disagio sociale che richiedono professionalità e discrezione.

Articolo 9 – Personale, requisiti e comportamento. Costi per la sicurezza

1. L'Impresa affidataria garantisce, nell'ambito delle operazioni un numero di persone ritenute idonee per il tipo di operazione da svolgere. Il personale addetto allo svolgimento del servizio in affidamento deve mantenere, per tutto il tempo di ciascun intervento, un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio ed eseguire scrupolosamente le proprie mansioni secondo gli ordini ricevuti. Il personale addetto deve essere in regola con le norme in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva.
2. L'impresa affidataria è obbligata ad istruire e formare il proprio personale in merito alle corrette norme comportamentali da tenere nelle fasi di esecuzione del servizio. In particolare, si evidenzia l'obbligo formativo previsto per gli operatori nella Regione Piemonte di cui all'art.2 del presente Capitolato. L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.
3. È fatto obbligo all'aggiudicatario di adottare, nella esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi, avendo altresì cura di evitare danni a beni pubblici e privati. Tutto il personale della ditta appaltatrice dovrà essere informato e formato in merito agli aspetti della sicurezza sul lavoro. Dovrà inoltre essere dotato di tutti i materiali e presidi (DPI) di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08 in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro.
4. Trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione Appaltante – intendendosi per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio – ed essendo, quindi, i suddetti locali/luoghi sottratti alla giuridica disponibilità della Stazione Appaltante, non esiste rischio di interferenze e, pertanto, resta escluso, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I.. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è, pertanto, pari a zero. Nel DUVRI vengono riportate solo le misure e i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell'effettuazione delle prestazioni (anche verso gli utenti), fermo restando l'obbligo per l'impresa di adottate le misure dirette a eliminare i rischi derivanti dalla propria attività.
5. È quindi onere del fornitore contraente elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso. Sono pertanto da intendersi a carico dell'aggiudicatario, e ricompresi nel prezzo offerto, i costi interni per la sicurezza, riferiti a rischi propri dell'attività di impresa (oneri della sicurezza "aziendali").



6. La ditta appaltatrice si obbliga **ad applicare i contratti di lavoro di categoria**, i minimi salariali ed adempiere a tutti gli oneri retributivi, fiscali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi dei prestatori di lavoro che saranno adibiti a qualsiasi titolo nel servizio, garantendo il rispetto dei minimi contrattuali e quant'altro previsto per legge o dal contratto collettivo di categoria.
7. I collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal:
 - a) Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013;
 - b) Codice di Comportamento del Comune di Beinasco, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 30 dicembre 2022;
 - c) Patto d'integrità del Comune di Beinasco, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 30 dicembre 2022.

Articolo 10 – Contratto collettivo applicabile

1. L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento per il personale impiegato o, in alternativa, di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in (eventuale) avvalimento.
2. Il Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, correttivo al Codice, all'art.11, comma 2, dispone che le Stazioni Appaltanti debbano indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'affidamento, svolta dell'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.
3. Il CCNL considerato dalla Stazione Appaltante per la quantificazione dei costi del personale è quello del Settore "Trasporti" – categoria IB11 – codice INPS 134 - Pompe funebri: agenzie private. Eventuali ulteriori contratti potranno essere indicati dagli operatori economici, ferma restando l'equipollenza di trattamento.
4. Si riporta di seguito il riepilogo in forma tabellare degli elementi essenziali del contratto, come indicato sul Database Codice Unico Cnel-Inps:

CNEL - INPS Database CCNL Settore Contrattuale Trasporti									
Codice INPS	Codice CNEL	Settore contrattuale CNEL	Comparto contrattuale	Destinatari del CCNL	OO.DD. Categoria	OO.DD. Confederali	OO.SS. firmatarie	Numero aziende	Numero lavoratori
134	IB11, settore Trasporti	C.c.n.l. per il personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri.	PMI	Imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri	FENIOF	Confcommercio	FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti	3128	13.543

5. Il testo del CCNL è disponibile sul sito della Federcofit (Federazione comparto funerario italiano) <https://www.federcofit.it/legislazione-nazionale/>.
6. All'art. 50 del predetto CCNL sono indicati i **minimi tabellari mensili e gli aumenti retributivi**, mentre all'art. 54 sono disciplinate le indennità di reperibilità. È fatto riferimento particolarmente a questi articoli, per la stima dei costi della manodopera.

Articolo 11 – Costi della manodopera

1. I costi del servizio da affidare, per quanto concerne la manodopera, sono stimati come segue.

Servizio di recupero salme su disposizione di Pubblica Autorità				
Numero ore stimate	Mansione/categoria	Personale impiegato	Costo personale (costo lordo orario)	Totale
2	Necrofori/Autisti	2	€18,00	€72,00
2	Coordinatore	1	€23,26	€46,52



1	Amministrativo	1	€20,07	€20,07
2	Necrofori/Autisti	2	€8,00 (turno di reperibilità notturna dal lunedì al venerdì)	€32,00
2	Necrofori/Autisti	2	€16,00 (turno di reperibilità notturna nei festivi)	€64,00
Totale costo stimato				€234,59

Servizio di trasporto funebre nei casi di indigenza				
Numero ore stimate	Mansione/categoria	Personale impiegato	Costo personale (costo lordo orario)	Totale
3	Necrofori/Autisti	4	€18,00	€216,00
2	Coordinatore	1	€23,26	€46,52
2	Amministrativo	1	€20,07	€40,14
Totale costo stimato				€302,66

2. Sulla scorta del numero di interventi stimati nell'anno, si ritiene di poter individuare i seguenti costi annuali di manodopera:

Attività	Stima costi manodopera	Interventi stimati nell'anno	Totale costo	Stima costo affidamento annuale	Percentuale della manodopera sul costo annuale stimato
Recupero salme	€234,59	6	€1.407,54		
Funerali indigenti	€302,66	2	€605,32		
			€2.012,86	€6.000,00	33,55%

3. Ai sensi del comma 14 dell'art. 41 del Codice, la Stazione appaltante determina come sopra illustrato i costi della manodopera, che devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.
4. La stima dei costi della manodopera da parte della stazione appaltante è frutto di un calcolo statistico: trattasi di un **costo medio**, applicabile ad un'organizzazione aziendale "tipo" e non ad una realtà concreta e specifica, non conoscendo la stazione appaltante, in questa fase preliminare, le modalità organizzative particolari dei futuri concorrenti.
5. È comunque possibile che un concorrente sostenga costi di manodopera inferiori rispetto alla stima effettuata dall'Amministrazione. Sarà in tal caso onere dell'operatore economico dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

Articolo 12 – Scioperi

1. I servizi del presente Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati dall'appaltatore.
2. In caso di sospensione o abbandono, l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro sostituirsi, tramite affidamento d'urgenza ad altra ditta, all'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei servizi medesimi, addebitando alla stessa Impresa ogni onere e spesa conseguente, fatta salva l'azione penale per l'abbandono del pubblico servizio.
3. Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, l'appaltatore è obbligato ad espletare i servizi di cui al presente capitolato in ogni caso, anche nell'ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. In tale caso i servizi dovranno essere garantiti, nei limiti di cui alla Legge 12 giugno 1990, n.146 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti alla persona costituzionalmente tutelati".



Articolo 13 – Danni e responsabilità. Polizza assicurativa per danni a persone e cose

1. La Ditta aggiudicataria sarà totalmente responsabile di eventuali danni che, in relazione al servizio espletato, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, sia durante l'espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.
2. A tale scopo la Ditta sarà tenuta, prima della stipula del contratto e comunque prima di intraprendere l'esecuzione del servizio, a dimostrare di essere in possesso di idonea assicurazione a garanzia della responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi, compresa l'Amministrazione Comunale, nell'espletamento del servizio medesimo. L'esistenza di tale polizza non libera la Ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia.
3. La durata della copertura assicurativa dovrà comprendere tutta la durata del contratto di appalto.

Articolo 14 – Controlli sullo svolgimento del servizio, inadempienze e penali

1. Nel corso dello svolgimento del servizio potranno essere effettuati controlli da parte dei preposti uffici comunali per verificare la corretta esecuzione dell'appalto. Eventuali irregolarità ed inadempimenti saranno segnalati per iscritto dall'Amministrazione Comunale. Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte della Ditta comporterà la sospensione dei pagamenti nonché la rifusione di eventuali danni.
2. La Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio in oggetto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti in materia. In caso di irregolarità verificatesi in forma grave o reiterata o in caso di recidivo mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, per ogni inadempienza e previa comunicazione scritta, una penale, determinata con provvedimento del dirigente competente, proporzionalmente e in rapporto alla gravità dell'inosservanza, preferibilmente da detrarsi sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In linea generale, ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, la Ditta è tenuta al pagamento di una penalità stabilita tra i 500,00 ed i 5.000,00 Euro. Tale importo è raddoppiabile in caso di recidiva, oltre al risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
4. Resta in ogni caso ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio e affidarlo anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente. Nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ex articoli 1453 e 1455 del codice civile.
5. L'applicazione delle penali non preclude l'esperimento di qualsiasi altra azione legale che la stazione appaltante intenda eventualmente intraprendere. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 15 – Modalità di pagamento del corrispettivo

1. Il pagamento dei servizi verrà effettuato mediante bonifico su conto corrente, a seguito di presentazione di regolari fatture, da emettersi esclusivamente in forma elettronica.
2. Ai fini della corretta emissione e trasmissione delle fatture al Sistema di interscambio, si precisa che il codice univoco dell'Ufficio deputato ai pagamenti è il seguente: **VF83RB**, Servizi Demografici e cimiteriali del Comune di Beinasco.
3. Al pagamento delle fatture si procederà nel rispetto delle disposizioni di legge, previa verifica dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.



Articolo 16 – Recesso e risoluzione del contratto

1. È facoltà del Comune recedere dal contratto durante il periodo di sua efficacia, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023. In tal caso, l'aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione della Stazione Appaltante, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, come disposto dal comma 2 dell'art.123.
2. Qualora si verificassero gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione concedente avrà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, previa regolare diffida ad adempiere entro un congruo termine. Il contratto è da intendersi risolto di diritto, a seguito di dichiarazione dell'Amministrazione concedente, inviata alla controparte, a mezzo PEC.
3. Come previsto dall'art.122, comma 5: *“In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti”*.
4. Tutte le clausole del presente capitolato, nonché gli impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta, sono comunque essenziali e, pertanto, ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.
5. A seguito contestazione scritta della violazione, da trasmettersi tramite PEC, l'impresa aggiudicataria dovrà innanzitutto porre termine all'inadempimento e produrre giustificazioni scritte nei 3 gg. lavorativi successivi al ricevimento della contestazione; in caso di perdurante inadempimento, mancata produzione delle giustificazioni o comunque di giustificazioni insoddisfacenti la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.
6. Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, ancorché l'elenco non sia esaustivo, è facoltà del Comune, previa contestazione nei tempi e modi già indicati, risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fatti salvi gli eventuali maggiori danni da quantificare ed eventualmente decurtare dal corrispettivo dovuto:
 - a) danno all'immagine del Comune;
 - b) inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato;
 - c) per aver commesso gravi violazioni o abusi o irregolarità nella gestione, o reiterate disfunzioni del servizio.
 - d) violazione degli obblighi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - e) cessazione, in tutto o in parte, dell'attività per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - f) apertura di una procedura concorsuale e/o procedimento penale per reati connessi all'attività professionale dell'aggiudicatario;
 - g) se l'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, dimostri grave imperizia o negligenza tale da compromettere la regolarità dello stesso o il perseguimento del servizio pubblico obbligatorio;
 - h) se si verifica l'inadempienza agli obblighi assicurativi del personale dipendente;
 - i) in caso di violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Beinasco”, estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario.
7. Il Comune si riserva sempre la facoltà di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'aggiudicatario e come grave illecito professionale, tale da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'aggiudicatario.

Articolo 17 – Spese e stipula del contratto

1. La formalizzazione dell'affidamento – stipula del contratto - avverrà ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto.



2. La procedura di affidamento verrà altresì perfezionata tramite la piattaforma TRASPARE, con l'invio dell'atto (determinazione del dirigente o del funzionario) firmato digitalmente.

Articolo 18 – Accesso agli atti

1. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di *e-procurement* TRASPARE, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Beinasco, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'aggiudicatario che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di affidamento dei servizi funebri a carattere essenziale, di recupero salme e trasporti nei casi di indigenza, nonché della sua rendicontazione, e delle attività a esse correlate e conseguenti.
2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione e l'esecuzione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.
3. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
 - a) soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque a esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo modello di protezione;
 - b) altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - c) soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - d) legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
 - e) ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per l'obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
4. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016.
5. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la fatturazione dell'ultima mensilità a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
6. I diritti che l'aggiudicatario può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016. In particolare, l'aggiudicatario ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscere il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.



7. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Beinasco, Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 Beinasco.
8. Con la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, l'interessato esprime il proprio consenso al predetto trattamento.
9. Con la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, l'aggiudicatario viene designato come Responsabile esterno del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
10. In relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Articolo 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, l'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della conclusione della procedura di affidamento, secondo la disciplina contenuta nella citata legge.
2. Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla concessione in oggetto l'impresa aggiudicataria assume su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010, di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della suddetta legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, i quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. relativo all'affidamento in oggetto.
3. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge n.136/2010, con incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà della stazione appaltante di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 21 - Controversie

1. Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra il Comune e l'aggiudicatario sulla validità, efficacia, interpretazione, corretta esecuzione del presente capitolato e del relativo contratto e suo scioglimento, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, la competenza è del Foro di Torino.
2. Ai sensi dell'articolo 213 del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per le controversie tra l'Amministrazione e la Ditta aggiudicataria, derivanti dall'esecuzione del contratto, sono deferite alla competenza del giudice ordinario.

Articolo 22 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si fa rinvio a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. 31 marzo 2023, n.36.
2. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia, le disposizioni del presente capitolato si intendono automaticamente adeguate.